

## RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

### D. 1. Chi è tenuto al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco?

R. 1. L'imposta è dovuta dal soggetto autorizzato ad istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco, cioè un impianto nel quale sono fabbricate ovvero detenute (a seguito di acquisto da altri produttori nazionali o stranieri) una o più tipologia di detti prodotti (dispositivi, parti di ricambio, ricariche, prodotti monouso).

Si precisa che, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto ministeriale 12 febbraio 2014, il cui testo è disponibile nella sezione "Normativa" unitamente a quelli delle altre disposizioni vigenti, il soggetto che presenta, o ha già presentato prima della pubblicazione di detto decreto, la domanda di istituzione e gestione di un deposito è automaticamente autorizzato e legittimato ad operare.

I punti di vendita non sono tenuti al pagamento dell'imposta, in quanto ricevono i prodotti ad imposta assolta.

Non bisogna confondere il prezzo di vendita al pubblico con quello di cessione da parte dei depositi ai punti di vendita.

Ad esempio se il prodotto X è iscritto in tariffa al prezzo di € 15,00, il punto di vendita è obbligato a venderlo al pubblico a € 15,00, indipendentemente dal prezzo di acquisto o di fornitura ad altro titolo praticato dal fornitore.

### D. 2. E' necessario ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire un deposito, qualora si effettuino soltanto vendite all'estero?

R. 2. Sì. L'autorizzazione deve essere ottenuta per produrre o detenere prodotti assoggettati ad imposta indipendentemente dal fatto che si effettuino o meno operazioni che diano luogo al pagamento dell'imposta. Un deposito autorizzato è tenuto al pagamento dell'imposta per le forniture ai punti vendita. Non è tenuto al pagamento dell'imposta se rifornisce un altro deposito nazionale oppure se vende all'estero.

Le uscite dei prodotti dal deposito non destinate alla vendita al pubblico in Italia o ad un altro deposito autorizzato (e, quindi, anche le vendite all'estero) devono essere comunicate preventivamente all'Agenzia. Tale comunicazione preventiva può essere anche effettuata per quantitativi presunti relativi ad un determinato periodo scelto dal depositario (settimana, quindicina, mese, bimestre). In tal caso, alla fine del periodo, il depositario comunica all'Agenzia i quantitativi effettivamente estratti da deposito.

### D. 3. Quali sono gli obblighi dei punti di vendita?

R. 3. I gestori dei punti di vendita al pubblico sono tenuti a rifornirsi da soggetti autorizzati e ad effettuare la rivendita dei prodotti in base ai prezzi di tariffa stabiliti dal soggetto autorizzato che li rifornisce.

I provvedimenti e gli elenchi dei soggetti autorizzati e dei rispettivi tariffari sono pubblicati nel sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it) nella sezione "Tabacchi/prodotti succedanei del tabacco".

Nei locali devono essere esposti i tariffari di vendita al pubblico, quale doverosa informazione ai consumatori. I tariffari sono scaricabili dal citato sito internet.

### D. 4. Come si calcola l'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco?

R.4. L'imposta è calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto l'aliquota del 58,5 per cento.

Ad esempio se il prodotto X è iscritto in tariffa al prezzo di € 15,00, il depositario è obbligato al pagamento dell'imposta di € 8,775 ( $15,00 * 58,50 / 100$ ), per ciascuna unità di prodotto fornita al punto di vendita.

L'imposta, come risulta dai provvedimenti di iscrizione in tariffa, è arrotondata a tre cifre decimali.

#### D. 5. Come si versa l'imposta?

**R. 5.** L'imposta di consumo è versata dal titolare del deposito ogni quindici giorni. Il titolare compila e trasmette all'Agenzia (Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi) un prospetto riepilogativo di tutte le forniture effettuate ai punti di vendita in una quindicina, indicando i prodotti forniti, le quantità, i prezzi di vendita, l'imposta unitaria e l'imposta complessiva. L'imposta complessiva, arrotondata a due cifre decimali, è versata nella quindicina successiva.

Il versamento è effettuato utilizzando il modello F24-accise, nel quale deve essere indicato il **codice tributo 5351**. In particolare, si segnala che nel campo "rateazione", deve essere indicato "0101" se il versamento si riferisce ai prodotti forniti ai punti di vendita nella prima quindicina ovvero "0202" se il versamento si riferisce ai prodotti forniti ai punti di vendita nella seconda quindicina.

#### D.6 L'imposta sul valore aggiunto si applica anche sull'imposta di consumo?

**R. 6.** Sì. Secondo i principi comunitari, la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto è comprensiva anche di imposte, dazi e tasse diverse dalla stessa imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la base imponibile delle cessioni dai depositi ai punti di vendita è comprensiva anche dell'imposta di consumo, calcolata come sopra indicato.

#### D. 7. La cauzione può essere prestata con fidejussione assicurativa?

**R. 7.** Sì. La cauzione può essere prestata con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione può essere prestata anche con fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito ovvero effettuando un deposito di contanti o di titoli di Stato presso una tesoreria provinciale dello Stato.

La cauzione deve indicare quale beneficiario l'Agenzia delle dogane e dei monopoli- Direzione gestione accise e monopolio tabacchi e la relativa causale può essere riportata sinteticamente nel modo seguente: "*... a garanzia dell'imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti succedanei del tabacco, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2013*".

Si ricorda, che la prestazione della cauzione deve essere necessariamente prestata entro trenta giorni:

- dalla data di autorizzazione, cioè dalla data di presentazione della domanda alla istituzione o gestione del deposito;
- ovvero, dal 19 febbraio 2014, per i soggetti che hanno già presentato l'istanza prima della pubblicazione del decreto ministeriale 12 febbraio 2014, nella Gazzetta ufficiale.

La omessa prestazione della cauzione nei termini indicati comporta la decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito.

#### D. 8. Come richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di rappresentante fiscale?

**R. 8.** Il rappresentante fiscale è il soggetto che opera in Italia e provvede agli adempimenti contabili e fiscali in nome e per conto di un operatore estero che non intende istituire un deposito in Italia e rifornisce direttamente dall'estero i punti di vendita. Quindi, l'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale presuppone la preventiva comunicazione da parte dell'operatore estero all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del soggetto incaricato a svolgere detta attività. Il rappresentante fiscale è autorizzato ad esercitare l'attività dalla data di detta comunicazione.

Anche per il rappresentante fiscale, la omessa presentazione della cauzione entro trenta giorni dalla data della designazione, comporta la decadenza dall'autorizzazione.

**D. 9. Possono essere inoltrate contestualmente le istanze per l'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito e per la iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita'?**

R. 9. Sì. Resta nella esclusiva responsabilità del richiedente il contenuto delle istanze e la legittimazione ad inoltrare le medesime.

**D. 10. E' consentita la vendita ai consumatori finali direttamente dai depositi autorizzati (tramite internet o con altri mezzi)?**

R. 10. Non essendo previsto uno specifico divieto in merito, la vendita ai consumatori finali è consentita, fermo restando l'osservanza degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali, sia da parte del titolare del deposito che da parte del rappresentante fiscale.

**D. 11. E' consentito il cambio dei prodotti difettosi?**

R. 11. Sì. Per evidenti ragioni di tutela dell'interesse erariale, la restituzione dai punti di vendita ai depositi di prodotti, quale che sia il motivo della restituzione, deve essere autorizzato dall'Agenzia su richiesta da parte del deposito. A seconda della motivazione della restituzione sarà disposto il cambio del prodotto con o senza pagamento dell'imposta.

**D. 12. I punti di vendita, dopo il 1° gennaio 2014, possono vendere i prodotti acquistati prima di tale data, senza applicare l'imposta?**

R. 12. Sì. Poiché l'imposta è dovuta esclusivamente dai depositari, soltanto per quest'ultimi sussiste l'obbligo di applicare l'imposta ai prodotti forniti ai punti di vendita a decorrere dal 1° gennaio 2014. I punti di vendita possono continuare la vendita al pubblico dei prodotti ricevuti prima del 1° gennaio 2014, in base ai prezzi in precedenza praticati. Ovviamente, bisogna essere in possesso della documentazione commerciale, che dimostri la data di introduzione dei prodotti.

**D. 13. I depositi fiscali di tabacchi lavorati possono produrre o detenere prodotti succedanei del tabacco?**

R.13. No. I tabacchi lavorati sono prodotti assoggettati ad accisa, la quale è un'imposta di fabbricazione ed è armonizzata a livello europeo, mentre i prodotti succedanei del tabacco sono, in Italia, assoggettati ad imposta di consumo. Si tratta di regimi distinti, seppure sostanzialmente analoghi. L'autorizzazione a gestire un deposito fiscale di tabacchi lavorati non costituisce, quindi, autorizzazione a gestire anche un deposito di prodotti succedanei del tabacco. Fermo restando quanto sopra, nulla vieta che parte di un deposito fiscale di tabacchi lavorati possa essere specificamente dedicata, con opportune delimitazioni, a deposito di prodotti succedanei del tabacco. In tal caso il soggetto interessato deve richiedere la modifica della capacità di stoccaggio del deposito fiscale di tabacchi lavorati e inoltrare la istanza di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti succedanei del tabacco.

**D. 14. Quali sono i requisiti di sicurezza dell'impianto da adibire a deposito?**

R.14. Le disposizioni vigenti prevedono che i depositi siano dotati di "adeguate" misure di sicurezza. Pur sussistendo un'ampia discrezionalità nella valutazione "dell'adeguatezza" dei sistemi antintrusione, occorre considerare che nell'impianto sono custoditi prodotti assoggettati ad una elevata fiscalità, per cui devono

comunque sussistere, per la tutela degli interessi erariali e dello stesso titolare del deposito, misure antintrusione, la cui adeguatezza è da valutare anche in relazione al contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto. Pertanto, pur non essendo possibile stabilire *a priori* dei criteri di valutazione uniformi, è da ritenere che i varchi di accesso all'impianto debbano essere dotati di porte blindate e inferriate, nonché di impianti di allarme con sistemi di autoalimentazione.

#### **D.15 Le spedizioni di prodotti succedanei del tabacco devono essere scortate da e-AD?**

**R. 15.** No. L'e-AD è il documento elettronico di accompagnamento delle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa, cioè tabacchi lavorati, oli minerali, alcoli, ed è disciplinato da un apposito regolamento della Commissione europea. I prodotti succedanei dei prodotti da fumo non sono assoggettati ad accisa, che è un'imposta di fabbricazione armonizzata a livello europeo, bensì ad imposta di consumo,. La circolazione degli stessi è disciplinata dalle norme generali già applicate prima dell'1 gennaio 2014, e da quelle specifiche contenute nell'articolo 6 del decreto ministeriale 16 novembre 2013

*Le comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi - possono essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi:*

*Posta: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio Circolazione tabacchi - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma;*

*Fax: n. 0658572830;*

*Posta elettronica certificata: [monopoli.circolazionetabacchi@pec.aams.it](mailto:monopoli.circolazionetabacchi@pec.aams.it);*

*e-mail: [monopoli.circolazionetabacchi@aams.it](mailto:monopoli.circolazionetabacchi@aams.it).*

*Altri riferimenti ed informazioni (dirigenti, competenze, recapiti telefonici) relativi alla Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi e all'Ufficio Circolazione tabacchi sono disponibili su questo stesso sito nella sezione "Aams/Chi siamo/Struttura".*

*Le istanze sono prodotte in carta semplice (non in bollo).*